

**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA
PER RIASSETTO AMBIENTALE DELL'EX CAVA DENOMINATA "GHINELLI"
RICOMPRESA NEL SETTORE ESTRATTIVO N. 18 "SALVATERRA"
AI SENSI DELLA L.R. 18.07.1991, N. 17, ARTT. 11 e 12**

FRA

L'arch. GIULIANO BARBIERI nato a ... (Prov.) il 01/07/1968, (C.F.) agente nella sua qualità di Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" e non altrimenti in rappresentanza del **Comune di Casalgrande**, in seguito citato nel presente atto come "COMUNE", con P.IVA 00284720356;

L'arch. SALVATORE D'AMICO nato ail, (C.F.) agente nella sua qualità di Responsabile del Settore "Lavori Pubblici" del Comune,

E

Il Sig. Monti Marco nato a Prov. , residente a San Polo d'Enza, C.F. , nella sua qualità di Presidente della Società **EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.** (che in seguito verrà citata come Società) con P.IVA 02503180354 e sede legale a Reggio Emilia in Via A. Volta n.5;

Visto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.02 del 29/01/2024 è stata approvata la *"Variante parziale al Piano Comunale delle Attività estrattive in variante al PIAE della Provincia di Reggio Emilia e conseguente Variante di adeguamento del PSC-RUE"*;
- con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 27/01/2026 è stato adottato il PCA, per il quale vige la salvaguardia di cui all'art. 27 della Legge Regionale n.24/2017 smi ;

Precisato che:

- in data 02/07/2025 con protocollo di ricezione comunale n. 13310, la società Emiliana Conglomerati S.p.A. ha presentato istanza al Comune di Casalgrande, ai sensi della LR n.17/91 smi, per l'approvazione del Progetto di reintervento di Riassetto ambientale della cava di ghiaia e sabbia (esaurita) denominata "**Ghinelli**" per l'esecuzione di interventi di completamento del tombamento e successivamente di tipo vegetazionale, conformemente al PAE vigente;
- l'ex cava in questione, inattiva da decenni, si presenta attualmente come una depressione parzialmente rinaturalizzata, profonda circa 4÷4,5 metri da piano campagna originale;
- la cava fu originariamente autorizzata con atto del 30/06/1978 intestato a precedente Proprietà (ora non più esistente) e la relativa fideiussione fu svincolata verso la fine degli anni '80;

- il progetto di Riassetto, adeguato alla vigente Variante al PAE/PIAE approvata a Gennaio 2024, prevede la realizzazione di una arginatura alta circa 4 metri per il contenimento di limi di lavaggio e soprastante suolo organico di ripristino, con tombamento sostanzialmente fino alla quota del piano campagna originario (circa +76,00 m slm), e con ripristino naturalistico (tutta l'area verrà boscata con piante autoctone);
- l'area di autorizzazione è estesa per 14.170 mq, di cui 1.876 mq in demanio ed è delimitata dalla presenza della ciclovia regionale sui lati ovest e nord, nonché dal muraglione demaniale sul lato est;
- per l'attività di occupazione e sistemazione nonché di arginatura nella striscia demaniale, è stata attivata l'apposita richiesta di concessione demaniale, da parte del proponente agli enti competenti;
- complessivamente l'area necessita di 21.535 mc di limi di lavaggio e 10.334 mc di terra per il ripristino agro-vegetazionale, per totali 32.000 mc circa di materiali da reperire all'esterno, per compiere il tombamento finale ed il recupero dell'area a piano campagna originale, a fronte di una movimentazione complessivamente di 47.480 mc ;
- ora è necessario procedere a nuova autorizzazione, compresa quella paesaggistica, per autorizzare il progetto di ripristino con caratteri maggiormente conformi alla variante PAE vigente;
- il progetto di Riassetto in questione, non necessita di un preliminare assoggettamento alla procedura di Screening Ambientale, ovvero procedimento di VIA di cui al D.Lgs 152/2006 e L.R. 4/18 e s.m.i, in quanto non costituisce progetto di “nuova realizzazione” di cui agli allegati A1, A2, A3, B1, B2, B3 alla L.R. 4/18, non contempla un incremento dei valori soglia stabiliti dagli allegati alla L.R. 4/18, e gli interventi non prevedono la generazione di “impatti ambientali significativi e negativi” (art. 5 – com.1 lett.b della L.R. 4/18);

Visti:

- il parere positivo senza prescrizioni pervenuto dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Reggio Emilia in data 29/10/2025 assunto al prot. 22045, in merito agli aspetti del ripristino finale della cava;
- il contributo istruttorio pervenuto dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Modena in data 08/11/2025 assunto al prot. 22865, in merito alla concessione demaniale, con richiesta di modifica degli elaborati progettuali finalizzata al rispetto della distanza minima del terrapieno di progetto rispetto al muraglione di difesa idraulica pari a 4 metri;
- il parere pervenuto dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile di Modena (in qualità Autorità Idraulica competente nel caso specifico) in data 28/11/2025 assunto al prot. 24256, in merito agli aspetti idraulici del progetto, ovvero alla piena

compatibilità idraulica del progetto, ed alle prescrizioni operative da riportare nella concessione demaniale;

- la verifica positiva riguardo alla presenza di un “bosco di fatto” di cui alla DGR n. 1734-2023, ovvero che il progetto di sistemazione vegetazionale supera abbondantemente i requisiti della citata DGR in fatto di abbattimento dell’attuale vegetazione boschiva spontanea e successiva compensazione ambientale;
- le trasmissioni degli elaborati definitivi del progetto di riassetto ambientale del 11/12/2025 con prot. 25024, del 09/02/2026 con prot. 2648 e del 09/03/2026 con prot. 4615;
- la Concessione demaniale del 09/01/2026 rilasciata dal SAC di ARPAE di Reggio Emilia, che recepisce tra l’altro le prescrizioni operative dell’Autorità idraulica;
- l’autorizzazione paesaggistica n. 01 del 16/02/2026, prendendo atto dell’assenza del parere di competenza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (a cui è stato chiesto parere in data 20/10/2025 con prot. 21412);
- la trasmissione della bozza delle fideiussioni da parte di Emiliana Conglomerati, acquisite con prot. n.3207 il 16/02/2026 per le quali si ritengono soddisfacenti le clausole in esse inserite in particolare in merito alla durata ed efficacie delle stesse;
- il riferimento al rinnovo dell’iscrizione alla White List visibile sul sito internet della Prefettura di Reggio Emilia aggiornato a Agosto 2025, da parte della Società in questione;
- che l’area oggetto dell’attività estrattiva in argomento è ricompresa nell’ex Polo Estrattivo denominato "Salvaterra Sud" identificato dal n. 18 Sud del P.A.E. del Comune di Casalgrande, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10/2011 (ora Settore n. 18 dell’unico Polo estrattivo “Secchia”, come da variante di PAE approvata con DCC n. 2 del 29/01/2024) e identificata come sito n. 11 ;
- che il Settore Estrattivo n. 18 è compreso nel Piano di Coordinamento Attuativo di iniziativa privata, adottato con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 27/01/2026;
- che l’area in argomento è identificata al Catasto Terreni del Comune di Casalgrande al Foglio 7 mappali 523, e Foglio 9 mappali 935, 936, 937, di proprietà di Emiliana Conglomerati Spa, e Foglio 9 mappali 103 e 129 di proprietà demaniale;
- il percorso ciclo-pedonale previsto nel PAE sul lato est, è già stato realizzato sotto forma di Ciclovía regionale del F. Secchia, sul lato ovest e nord dell’area dell’ex cava Ghinelli;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all’Art. 13 della L.R. 17/91 e dalle specifiche disposizioni di cui allegato 3 delle Norme di attuazione del PAE vigente;
- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. ____ del __/__/____;

- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione;
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposito atto pubblico degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi così come ufficialmente pervenuti, atti che in seguito verranno citati come Progetto;
- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

Fascicolo 1 – RELAZIONE TECNICA;

Fascicolo 2 – COMPUTO METRICO;

Fascicolo 3 – RELAZIONE PAESAGGISTICA;

Fascicolo 4 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;

Fascicolo 5 – PROPOSTA DI CONVENZIONE;

Tavola 1 – COROGRAFIA;

Tavola 2 – Planimetria catastale, Aree Intervento e Disponibilità;

Tavola 3 – STATO DI FATTO – “Planimetria di rilievo, Giugno 2025”;

Tavola 4 – PROGETTO MORFOLOGICO – “Interventi Preliminari: Arginatura laterale di protezione”;

Tavola 5 – PROGETTO MORFOLOGICO – “Morfologia Finale”;

Tavola 6 – PROGETTO VEGETAZIONALE – Destinazione Naturalistica ;

Tavola 7 – SEZIONI DI PROGETTO ;

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO I

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 – DATI IDENTIFICATIVI DELLA CAVA

Le aree oggetto di riassetto ambientale dell'ex cava Ghinelli si estendono su una superficie complessiva di **14.170 mq**, di cui 1.876 mq in demanio e l'area necessita di 21.535 mc di limi di lavaggio e 10.334 mc di terra per il ripristino agro-vegetazionale, per totali 32.000 mc circa di materiali da reperire all'esterno, per compiere il tombamento finale ed il recupero dell'area a piano campagna originale, a fronte di una movimentazione complessivamente di 47.480 mc.

Art. 2 – OPERE PRELIMINARI ALL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ' ESTRATTIVA e PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA

Preliminarmente all'inizio dell'attività, si dovrà verificare che l'area sia:

totalmente recintata seguendo il perimetro di cava con apposita recinzione metallica ben visibile avente un'altezza non inferiore a 180 cm. Allo stesso modo dovranno essere recintate le aree destinate a depositi temporanei dei materiali estratti o stoccaggio dei limi, esterne all'area di cava;

- a) provvista della cartellonistica contenente le informazioni relative alla cava da porsi in corrispondenza dell'ingresso principale (n. autorizzazione e scadenza, proprietà, direttore dei lavori, responsabile della sicurezza del cantiere, ecc..) e quella di avviso di presenza di scavi aperti oltre a quello di divieto di oltrepassare la recinzione, quest'ultimi ripetuti ogni 50 m;
- b) provvista di un adeguato sistema di canalizzazione di guardia per evitare l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni circostanti;
- c) munita di accessi ben percorribili e cancelli di chiusura degli stessi, come disposto dall'art.11 delle NTA di P.A.E vigente:

La Società dovrà inoltre garantire la presenza dei seguenti manufatti previsti dagli artt. 9, 10 e 45 delle NTA di P.A.E.:

- a) almeno due (2) piezometri (ai sensi dell'art. 10 delle NTA di P.A.E e del "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" - approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n.26 del 14/03/2014).

Nel caso in esame, il piezometro di valle potrà essere costituito dall'attuale piezometro (p24 sud) di monte della vicina cava “*Reverberi Nord*” della società CEAG, previo esplicito accordo tra le società ed annessa apposita comunicazione al Comune, e subentrando nella gestione del piezometro qualora la cava Reverberi Nord fosse collaudata prima della Ghinelli, mentre quello di monte potrà essere il piezometro p22 di valle dell’attigua cava La Vigna già di competenza della Emiliana Conglomerati al fine di garantirne il monitoraggio ai sensi del citato Programma. Nell’ipotesi in cui siano rilevate anomalie nella qualità delle acque, il Comune potrà richiedere, motivando oggettivamente la domanda, la realizzazione di un ulteriore piezometro, con l’incremento proporzionale della frequenza di lettura dei dati. In ogni modo, la Società dovrà comunicare al Comune l’eventuale spostamento/perforazioni di piezometri e la scelta definitiva degli stessi, con ubicazione precisa su mappa;

- b) almeno tre (3) capisaldi topografici (ai sensi del comma 10 dell’art 45 delle NTA di PAE);

Art. 3 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali:

- Comune di Casalgrande (RE)
- Denominazione della cava
- Proprietà e Ditta Esercente
- Direttore responsabile dei lavori
- Progettista
- Sorvegliante
- Estremi dell’atto autorizzativo
- Estremi dell’atto autorizzativo e scadenza dell’autorizzazione convenzionata
- Recapito telefonico del responsabile di cava

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PRESSO LA CAVA

Presso la cava, o negli uffici dell’impianto di lavorazione di Salvaterra, oltre alla documentazione prevista dalle vigenti norme di Polizia mineraria, dovranno essere disponibili per la vigilanza da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia conforme:

- autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva e/o di sistemazione;
- convenzione attuativa sottoscritta;
- progetto di sistemazione e recupero ambientale;
- norme tecniche di attuazione del PAE.

Art. 5 – CONTENIMENTO DEL RUMORE

L'incremento del rumore equivalente (criterio differenziale) dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non dovrà superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area per attività estrattiva e presso i recettori non potrà superare il ogni caso i limiti di immissione della classe acustica della corrispondente zona di riferimento (Classe III: 60 dB (A) in periodo diurno; Classe V: 70 dB(A) in periodo diurno). E' fatto salvo la possibilità della Ditta di richiedere al Comune la deroga ai sensi di legge per eventuali lavorazioni temporanee che non consentano di rispettare i citati limiti.

TITOLO II°

TARIFFE – GARANZIE – OBBLIGHI

Art. 6 - DENUNCIA INIZIO LAVORI

La Società è tenuta a comunicare la data di inizio lavori, nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 Aprile 1959, n.128 modificato dal Decreto Legislativo n.624/96, al Comune, all' *“Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di Reggio Emilia”* e alla Unità Sanitaria Locale competente (art.7 di NTA di P.A.E), nominando il Direttore dei Lavori ed il Sorvegliante ed a trasmettere copia del Piano di Riassetto ambientale della cava di cui agli atti di progetto. La Società è tenuta a rispettare anche le prescrizioni contenute nella Concessione demaniale rilasciata dal SAC di ARPAE di Reggio Emilia.

Art. 7– DURATA AUTORIZZAZIONE

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 17/91 smi e dell'art. 15 delle norme tecniche del P.A.E. comunale l'Autorizzazione all'attività estrattiva ovvero di sola sistemazione ambientale avrà una durata di **5** (cinque) anni, a partire dalla data di notifica alla ditta del relativo atto.

Art. 8 - PROROGA DELLA CONVENZIONE

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2, della L.R. n. 17/91 smi, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei termini e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non potranno, comunque, avere durata complessiva superiore a quanto stabilito dalla normativa vigente, e successivamente potranno essere valutate anche in relazione all'art. 38 bis e 49 delle NTA del PAE approvato.

Art. 9 - GARANZIA PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'Art. 12 della L.R. n. 17/91, la Società dovrà presentare idonee garanzie finanziarie complessivamente pari a € 259.272,11 somma corrispondente al 100 per cento della spesa presunta IVA compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto a copertura dei lavori di sistemazione finale e delle successive manutenzioni post-esercizio.

Le nuove fideiussioni dovranno garantire le seguenti specifiche e prescrizioni:

- a) l'ammontare della 1° garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di € **245.287,94** corrispondente al 100 per cento della spesa presunta per opere di sistemazione, IVA compresa, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, di cui € 32.880,74 per la sistemazione vegetazionale;
- b) l'ammontare della 2° garanzia finanziaria, relativa alla sola manutenzione dell'impianto agrovegetazionale realizzato è definito nel successivo articolo 9bis;
- c) le garanzie di cui al precedente comma sono costituite a mezzo di _____ (fideiussione bancaria o assicurativa di primo istituto) contratte in data _____ presso l'Istituto _____, ferma restando la possibilità di cambiare istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza;
- d) il valore delle garanzie in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT;
- d) entro quindici giorni dalla data di scadenza della fideiussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata;
- e) la mancata attestazione di cui alla precedente lettera e), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. n° 17/91 smi e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie;
- f) la Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio una clausola con la quale l'istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria;

- g) all'inizio di ogni anno, sulla base della relazione annuale ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, si provvederà alla corrispondente riduzione del valore della garanzia fideiussoria, se richiesta.

L'aggiornamento della garanzia dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

Art. 9 bis – GARANZIA DELLA MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONI

A garanzia del ripristino della vegetazione, da eseguire sulla base del progetto approvato, la Società dovrà presentare garanzia finanziaria a copertura dei costi di manutenzione delle piantumazioni per un tempo di cinque anni dalla messa a dimora delle piante, per un valore di **€ 13.984,16** (IVA compresa al 22%) pari al 100% della spesa presunta per la manutenzione, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto; tale garanzia è costituita a mezzo di fideiussione da depositarsi con modalità analoghe a quelle indicate all'art. 9.

Lo svincolo della fideiussione avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 10 - SVINCOLO DELLA FIDEIUSSIONE

Lo svincolo della 1° fideiussione di cui all'art. 9 è regolato come segue:

a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale, condotta in base alle NTA del PAE. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente;

b) fintanto che il Responsabile del 3° Settore "Pianificazione Territoriale" non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'istituto che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale;

c) la Ditta dovrà far inserire nel contratto fideiussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

d) Lo svincolo della 2° fideiussione relativa alla manutenzione, avverrà a seguito dell'accertamento del buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione per un tempo pari a 5 anni successivi all'impianto, che dovrà risultare da apposito certificato rilasciato dal Comune sulla base di istruttoria dell'UTC. Detto certificato dovrà essere notificato alla Società entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta.

Art. 12 - LAVORI DI SISTEMAZIONE FINALE DIFFORMI

Nel caso in cui, a lavori ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede un termine di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fideiussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 13 - OPERE CONNESSE CON L'ATTIVITÀ' - DANNI

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 17/91 smi, è obbligata:

a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;

b) ad una corretta attuazione del precitato piano di Riassetto nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;

c) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative; nella fattispecie, si dovrà prestare particolare attenzione al terrapieno di progetto stante la posizione a fianco della Ciclovía ER13;

Art. 14 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 16/10/1972, n° 634.

Art. 15 – PERMESSO DI COSTRUIRE (o CILA/SCIA)

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire previsto dal D.P.R n.380 del 6/06/2001 s.m.i e dalla vigente Legge Regionale 30/07/2013 n.15 in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui all'art.12 del D.P.R n.380/2001 s.m.i. Non necessitano quindi del permesso di costruire di cui alla citata L.R. n.15/2013 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale, purché ricompresi nell'area di autorizzazione della cava. Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio (CILA/SCIA/Permesso di Costruire) secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

TITOLO III°

CONTROLLI

Art.16- MISURE E CONTROLLI – RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ DI SISTEMAZIONE

La Società dovrà presentare all'Amministrazione Comunale una Relazione annuale, indicante la descrizione dell'andamento dell'attività di recupero e sistemazione ambientale. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 Novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e, conformemente al "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*" approvato dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 26 del 14/03/2014, dovrà essere corredata dai seguenti contenuti/elaborati:

- perizia asseverata, a firma di un tecnico abilitato, relativa alla descrizione dello stato di avanzamento dei lavori di ripristino ambientale (come previsto dall'autorizzazione all'attività estrattiva rilasciata e vigente);
- rilievo topografico dell'area di cava, restituito in forma grafica in scala 1/500 e 1/1000 e riferito ai punti di stazione e ai capisaldi ufficiali proposti; le operazioni potranno essere eseguite alla presenza di un Tecnico Comunale o di un Tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale, con indicazione dello stato di coltivazione e di recupero ambientale, sia su supporto cartaceo che informatico; il materiale dovrà essere trasmesso in n.1 copia all'Amministrazione comunale su supporto cartaceo e informatico;
- scheda di rilevamento con dati relativi all'anno di corso (come da Allegato 1 del citato Programma);
- risultati del monitoraggio delle matrici ambientali ed annessi Verbali dei monitoraggi e delle analisi, quali: acque sotterranee come definito al successivo articolo;

- inoltre all'Amministrazione Comunale ed ARPA-AUSL Distretto di Scandiano delle risultanze dei campionamenti e delle analisi (con le modalità ed i parametri secondo il citato "*Programma di monitoraggio e controllo ambientale*").

Art. 17 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi in materia; la ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 18 - LAVORI DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7, delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8 della presente convenzione, nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12.

Art. 19 - VARIANTI

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. n° 17/91 smi agli artt, 11, 12, 13, 14.

Art. 20 - FASI DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto e l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente. Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

Art. 21 - SISTEMAZIONE FINALE

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto approvato e nelle disposizioni vigenti del D.Lgs. n.152/2006 s.m.i. Rientrano fra i materiali di ritombamento ammessi nella sistemazione di cava i rifiuti di estrazione definiti ai sensi del D.Lgs 117/2008 compresi i limi di frantoio, i materiali terrosi di risulta da attività di scavo catalogati sottoprodotti ai sensi dell'art. 184bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, nonché ogni altra tipologia di materiale idoneo come definito all'art. 34 delle NTA del PAE. Non è ammesso il conferimento in cava di materiali classificati "rifiuti" di cui alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Poiché nell'ambito della realizzazione del progetto di sistemazione finale è necessario utilizzare per il ritombamento anche materiali terrosi da attività di scavo di provenienza esterna, il conferimento in cava dei citati dovrà avvenire nel rispetto delle procedure e specifiche del D.P.R n.120/2017 e ss.mm.ii. *"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo..."*.

Prima di provvedere alla esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiale, la ditta dovrà in tutti i casi munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Richiamata la dichiarazione sottoscritta in data 16/11/2025 del dott. Geol. Domenico Barani redatta in qualità di Direttore dei lavori della Cava Ghinelli-Ravazzini per conto della Società Cooperativa Muratori Reggiolo S.c., già titolare subentrata dell'autorizzazione all'attività estrattiva n. 1998 rilasciata il 30/06/1978 alla precedente Cooperativa Birocciai. Dato che Emiliana Conglomerati S.p.a. è subentrata nella titolarità dei procedimenti L.R. 17/91 solo a far data dal 18/12/2013 riscontrando lo stato dei luoghi verificato da un punto di vista planoaltimetrico e di qualità ambientale dei materiali di ritombamento nell'ambito delle procedure di controllo eseguite dal Comune di Casalgrande con sopralluogo congiunto del 24/06/2014 con successivi sondaggi e relativi riscontri analitici, l'impegno di Emiliana Conglomerati S.p.a. riguardo alla verifica della qualità dei ritombamenti è limitata agli spessori di riporto in elevazione dal piano campagna di ultimo rilievo di riferimento del quadro progettuale.

L'impegno futuro di Emiliana Conglomerati S.p.a. alla verifica della qualità dei ritombamenti di ex cava Ghinelli deve intendersi limitato agli spessori di riporto in elevazione dal piano campagna dell'ultimo rilievo (anno 2024) assunto a riferimento per il quadro progettuale di reintervento di riassetto ambientale proposto.

Art. 22 – RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro dodici ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Responsabile del 3° Settore.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art. 23 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI

Qualora, durante le fasi di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce ordigni bellici ed oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

Art. 24 - LOCALI PER RICOVERO E SERVIZI IGIENICI

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti in materia e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 25 - SISTEMA DI CONTEGGIO DEI MEZZI e PESATURA MATERIALI

In considerazione del fatto che la cava in questione è esclusivamente di ripristino, si ritiene non necessario applicare l'art. 45 comma 9 delle NTA di PAE approvato il 29/01/2024, circa l'obbligo della Ditta installare idonei sistemi che consentano il monitoraggio del flusso dei camion in entrata e uscita dall'area di autorizzazione.

Art. 26 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 27 - OPERE PUBBLICHE CONNESSE

In relazione alla citata Variante al PAE ed annesso apparato normativo, con riferimento all'art. 49 "*Accordi e intese*" delle NTA di PAE, poiché si tratta della prima autorizzazione al ripristino dell'area Ghinelli, peraltro con lo scopo di riportare a piano campagna originario l'area attualmente topograficamente depressa e abbandonata oltre 30 anni fa da precedente proprietà, si ritiene assolta la necessità di specifico accordo con l'Amministrazione comunale.

Art. 28 - CONTENZIOSO

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.P.C. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Reggio Emilia. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.

Art. 29 - SANZIONI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L.R. n. 17 del 18/07/1991.

Le attività di discarica abusiva che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle Circolari e Leggi Regionali.

Art. 30 – PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, il Comune di Casalgrande, in qualità di "Titolare del trattamento", è in possesso dei suoi dati personali identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obblighi di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e seguenti contattando il Titolare del Trattamento o il Responsabile all'indirizzo mail privacy@comune.casalgrande.re.it oppure recandosi presso l'ufficio Protocollo del Comune utilizzando l'apposito modulo.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta all'ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.casalgrande.re.it oppure consultabile sul sito del Comune.

Art. 31 – CONDIZIONE RISOLUTIVA PER ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Qualora dovessero intervenire informazioni interdittive sui soggetti sottoscrittori, si procederà alla revoca del presente Atto. Per quanto riguarda il presente accordo e i titoli edilizi relativi all'attuazione delle opere di sistemazione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 18/2016 e al vigente “*Protocollo di Legalità – Provincia di Reggio Emilia*”, l'efficacia degli atti edilizi (rilasciati e ritirati ai sensi del D.P.R. n.380/2001 e legge regionale n.15/2013, entrambi nel testo vigente) è condizionata dall'attestazione dell'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del vigente D.Lgs. n.159/2011.

Nel caso in cui l'avente diritto al titolo si avvalga della facoltà di autodichiarare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n.159/2011 e detta dichiarazione risulti non veritiera, si procederà all'annullamento del titolo edilizio e alla relativa sospensione dei lavori edilizi iniziati (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nel testo vigente).

Letto e sottoscritto.

Casalgrande lì _____

Per il Comune di Casalgrande RE

Responsabile del 3°Settore “Pianificazione Territoriale”

Responsabile del Settore “Lavori Pubblici”

Per la Società EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A.

Il Legale rappresentante